



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 13 Gennaio 2026

CASI OPERATIVI

Nelle società di persone dubbia la legittimità della distribuzione di acconti sugli utili in corso di formazione

di Euroconference Centro Studi Tributari

BILANCIO

Un mini-credito specifico per gli investimenti degli agricoltori

di Luigi Scappini

CONTENZIOSO

L'IVA in più o l'IVA in meno

di Gianfranco Antico

CONTROLLO

La Riforma del Modello 231/2001: lo stato dell'arte

di Andrea Onori

IN DIRETTA

Requisiti di accesso e cause ostative forfettari

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Collegamento RT-pos in cerca di certezze

di Alessandro Bonuzzi



CASI OPERATIVI

Nelle società di persone dubbia la legittimità della distribuzione di acconti sugli utili in corso di formazione

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo and the text "EuroconferenceinPratica". To the right, it says "Scopri la soluzione editoriale integrata con l'AI indispensabile per Professionisti e Aziende >>" and includes a small image of a person holding a tablet with "AI" on it.

Alfa S.n.c. è società che opera nel settore edile, con 4 soci titolari in misura pari al 25% ciascuno.

Come prassi la società distribuisce ai soci un importo mensile e, dopo l'approvazione del rendiconto, distribuisce l'eventuale eccedenza rispetto agli utili già prelevati.

Tale prassi è legittima?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



BILANCIO

Un mini-credito specifico per gli investimenti degli agricoltori

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Certificazione degli investimenti ammissibili ai crediti d'imposta: spunti operativi per il revisore

[Scopri di più](#)

La **Legge n. 199/2025**, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025**, S.O. n. 42/L, meglio nota come **Legge di bilancio 2026**, con i [commi 454–459](#) dell'art. 1, introduce, in ragione della sostituzione del generalizzato credito previsto per gli investimenti con il già noto iperammortamento, misura non azionabile per i soggetti che dichiarano un reddito fondiario, uno specifico **credito d'imposta riservato alle imprese** operanti nei settori della **produzione primaria dei prodotti agricoli** e della **pesca e dell'acquacoltura**.

Soggetti interessati sono, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) 178/2002, coloro che **operano** in tutte le **fasi** della **produzione**, dell'**allevamento** o della **coltivazione** dei prodotti primari, **compresi** il **raccolto**, la **mungitura** e la **produzione zootecnica** precedente la macellazione e comprese la **caccia** e la **pesca** e la raccolta di **prodotti selvatici**, a cui si aggiunge l'**acquacoltura**.

Il **credito compete** in riferimento a **investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli [Allegati IV e V](#), effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2026** e fino al **28 settembre 2028**.

Di fatto, viene data **continuità** a quanto originariamente previsto con il **Piano transizione 4.0**, con il fine, per quanto concerne il settore dell'agricoltura, di allineare il comparto all'evoluzione tecnologica sotto il profilo di una **maggior digitalizzazione** attraverso l'applicazione delle Information and Communication Technologies (ICT) e dell'Internet of Things (IoT).

L'**importo** del credito è pari al **40%** dell'**investimento** sostenuto nel **limite di 1 milione di euro**.

Il [comma 455](#) stabilisce che nel caso di **investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria**, ai fini della determinazione dell'eventuale credito spettante, si deve prendere a riferimento il **costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni**.

In continuità con il passato è altresì previsto che nelle ipotesi di **cessione**, di destinazione a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa, o, ancora di **mancato** esercizio del **riscatto** in ipotesi



di acquisto a mezzo di leasing, dei beni agevolati, entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di completamento degli investimenti, il **credito d'imposta** viene corrispondentemente **ridotto** escludendo dall'originaria **base di calcolo il relativo costo**.

Al verificarsi di una di tali ipotesi, l'eventuale **maggior credito** d'imposta **già utilizzato** in compensazione deve essere direttamente **riversato** dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica la causa di decadenza, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

Viene espressamente fatto rimando, in quanto **compatibili**, le previsioni contenute nei [**commi 35 e 36**](#) della **Legge n. 205/2017**, disciplinanti l'ipotesi di deroga all'ipotesi di decadenza dall'agevolazione a condizione che nel medesimo periodo di imposta si procede alla **sostituzione del bene originario** con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nell'ipotesi in cui il bene sostitutivo abbia un **costo di acquisizione inferiore a quello originario**, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del **costo del nuovo investimento**. Viene espressamente stabilità l'**incumulabilità** con le agevolazioni di cui all'[**art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024**](#) (**Industria 4.0**), nonché con gli investimenti effettuati da parte di soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla **maggiorazione dell'ammortamento** per gli investimenti in beni strumentali e alla **proroga** del **credito d'imposta ZES** in agricoltura.

Al contrario, il credito d'imposta in oggetto è espressamente **cumulabile** con altre **agevolazioni** che abbiano a oggetto i **medesimi costi**, a condizione che tale cumulo **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Il credito può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** ai sensi di quanto previsto dall'[**art. 17, D.Lgs. n. 241/1997**](#), a decorrere **dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa** che determina il credito stesso. Si ricorda come, per effetto di quanto previsto dall'[**art. 4, D.L. n. 200/2025**](#) (c.d. Milleproroghe), l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2025, il cui [**art. 241**](#) prevede l'abrogazione dell'[**art. 17, D.Lgs. n. 241/1997**](#), è stata posticipata al 1° gennaio 2027 rispetto all'originaria entrata in vigore del 1° gennaio 2026.

Ai fini degli eventuali **controlli**, è necessario **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione** utile a certificare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Innanzitutto, come ormai noto, le **fatture**, i **documenti di trasporto** e gli altri documenti attinenti all'acquisto dei beni agevolati devono contenere l'espresso **riferimento** all'[**art. 1, commi da 454 a 459, Legge n. 199/2025**](#).

Inoltre, l'effettivo **sostenimento delle spese ammissibili** e la **corrispondenza alla documentazione contabile** necessitano di una apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione legale** dei conti o, in alternativa, nell'ipotesi di assenza di tale figura, da un **revisore legale** dei conti o da una **società di revisione legale dei conti**.



In tale ultima ipotesi, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per **un importo non superiore a 5.000 euro**.

Il **MASAF** è chiamato, di concerto con il MIMIT e il MEF, a emanare, nel termine di **60 giorni** decorrenti dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge n. 199/2025, un **decreto** disciplinante le **modalità attuative della norma**.

Da ultimo, si segnala come **nota dolente** è la **misura** massimo del credito che viene stabilita, per il **triennio 2026-2028**, in complessivi **2.100.000 euro annui**, il che rende la misura **alquanto disincentivante viste l'esiguità della copertura**.



CONTENZIOSO

L'IVA in più o l'IVA in meno

di Gianfranco Antico

Master di specializzazione

Riforma accertamento e contenzioso 2025

Scopri di più

In genere, i contribuenti sostengono che, in **presenza di operazioni soggette a IVA**, non dichiarate e non fatturate, **l'IVA stessa debba intendersi inclusa negli importi percepiti** e, quindi, da essi scorporata ai fini della determinazione della base imponibile. Secondo tale tesi, opinare diversamente significherebbe operare una **duplicazione di entrambi i tributi**, e cioè calcolare l'IVA su **importi che già la comprendono e l'imposta sui redditi non solo sul reddito**, ma su importi comprensivi di altra imposta. Sicché non sarebbe possibile né corretto considerare **le somme incassate e risultanti magari dai versamenti bancari al netto di IVA, che invece deve essere scorporata**.

Di diverso avviso è il Fisco. Infatti, in sede di prassi – [circolare n. 35/E/2013 \(punto 1.1\)](#) – è stato affermato che l'esercizio della **rivalsa dell'IVA, ai sensi dell'art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972**, presuppone la **riferibilità dell'imposta accertata a specifiche operazioni e la conoscibilità del cessionario/committente**. Diversamente, invece, va **esclusa l'applicazione della rivalsa** laddove l'imposta recuperata **non sia riferibile a specifiche operazioni** effettuate nei confronti di determinati soggetti (trattasi, “ad esempio, dell'IVA dovuta a seguito di accertamento induttivo”). E nella [risposta a interpello n. 450/E/2023](#) le Entrate hanno precisato che **il prezzo pattuito** (nel caso di specie, incassato) per il servizio reso, inizialmente non fatturato, va **inteso come comprensivo dell'imposta**, “*laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione*”.

Se vogliamo ragionare da un mero punto di vista pratico, **quando il commerciante o il professionista incassa in “nero”, l'IVA non c'è, atteso che l'imposta costituisce proprio lo “sconto” per il cliente**.

Nel corso di questi anni, **i giudici di Piazza Cavour** hanno spesso **avvalorato il ragionamento degli uffici che non scorporano mai l'IVA dalle somme accertate**, quali ricavi/compensi non dichiarati, ma calcola **quest'ultima in aggiunta**.

Infatti, già in **Cass.sent.n.6951/2017** gli Ermellini hanno ritenuto **non scorporabile l'IVA** dai maggiori ricavi non dichiarati, salvo che **il contribuente non provi che l'importo dell'imposta sia stato incorporato nel prezzo delle operazioni specifiche a valle**, ossia nel prezzo dei beni o



dei servizi forniti dal soggetto passivo nell'ambito delle sue attività economiche. Il regime dell'IVA è, difatti, volto a sollevare interamente l'imprenditore dall'onere dell'imposta dovuta o versata nell'ambito di tutte le sue attività economiche, al fine di garantire la **perfetta neutralità dell'imposizione fiscale** per tutte le attività, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA. **Qualora l'IVA non sia stata applicata, o non vi è prova che lo sia stata, dunque, essa non può essere scorporata.**

E sempre i giudici di vertice – [ord. n. 6391/2021](#) – non hanno richiamato i **principi unionali**, in quanto l'invocata sentenza della **Corte di Giustizia Corina** ([sentenza 7 novembre 2013, nelle cause riunite C-249/12 e 250/12, Hrisi Tulică](#), p. 37 e 43) ha avuto cura di precisare che il **prezzo pattuito deve ritenersi già comprensivo dell'IVA** solo «*nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'IVA riscossa dall'amministrazione tributaria*», facoltà che, invece, nel nostro ordinamento è riconosciuta dall'[art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972](#).

Ancora di recente, con l'[ordinanza n. 16471/2025](#), la **Corte di Cassazione** ha osservato che l'**IVA non andava scorporata dall'ammontare delle operazioni finanziarie**, in quanto **taie imposta non era stata versata dal contribuente**, e che comunque *l'onere della prova contraria grava sul contribuente*. Inoltre, viene ulteriormente in rilievo l'[art. 99, comma 1, primo periodo, TUIR](#), a termini del quale “*le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione*”.

Il diritto nazionale, nelle ipotesi in cui la controparte è individuata ([come nel caso della Corte di Giustizia UE- sent. 1° luglio 2021 – causa C-521/19](#)) prevede meccanismi **strumentali a salvaguardare la neutralità dell'imposta**, ovvero l'[art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972](#). Infatti, il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto **a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi**. In tal caso, il cessionario o il committente può **esercitare il diritto alla detrazione**, al più tardi, con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta** o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle **condizioni esistenti al momento di effettuazione** della **originaria operazione**.

Ma l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione – [ord. n. 31406/2025](#) – interviene a gamba tesa, riaprendo il dibattito sull'IVA “**in più o in meno**” ovvero **sull'applicabilità dell'IVA sui maggiori ricavi/compensi accertati**. Per gli Ermellini, nel caso di un contribuente che realizzzi operazioni IVA completamente occultate all'Amministrazione Finanziaria (**c.d. evasore totale**) – secondo la Direttiva 2006/112 UE, in particolare gli artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'IVA – la ricostruzione, **mediante accertamento c.d. induttivo puro, della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell'IVA**, con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivo interessato deve disporre del **diritto di detrarre l'IVA a monte**, da esercitare **entro il termine di decadenza prescritto**.



Se è vero che la Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 31406/2025](#), ha sostenuto che anche l'evasore totale ha diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti, pur in assenza di adempimenti contabili, non si può non rilevare che la stessa pronuncia pone 2 limiti: **assenza di frode ed esercizio del diritto di detrazione nel momento stesso in cui diviene esigibile l'imposta da detrarre** (diritto potestativo, ma pur sempre occorre che esso sia esercitato). E in quest'ultimo caso la **violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione**, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può **incidere sul suo esercizio**, allorquando entro il termine previsto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso. Infatti, in caso di accertamento induttivo ([Cass. n. 9191/2025](#)) il credito IVA non può restare sospeso ed essere compensato *ad libitum* del contribuente, ma **tale esercizio del diritto segue delle scansioni temporali e degli adempimenti ben precisi**. Di conseguenza, nel caso in cui **nell'anno successivo a quello in cui è maturato il credito**, e in cui dovrebbe essere portato in compensazione, non sia stata presentata la prescritta dichiarazione oppure **la stessa risulti tardiva per presentazione oltre i 90 giorni**, allora il credito deve essere portato in deduzione **nella dichiarazione dei due anni successivi a quella in cui è maturato**. Occorre, quindi, verificare gli effetti concreti di tale pronunciamento, **una volta che quasi sempre l'azione accertatrice interviene una volta che l'[art. 19, D.P.R. n. 633/1972](#), non può più essere esercitato**.

Senza dimenticare che, a nostro avviso, la partita resta aperta, nell'ipotesi classica di soggetto operante sul mercato, con regolare partita IVA, **che non emette fattura e che "sconta" il prezzo**.



CONTROLLO

La Riforma del Modello 231/2001: lo stato dell'arte

di Andrea Onori

Master di specializzazione

Modello Organizzativo 231 e Organismo di Vigilanza

Scopri di più

Nel **corso del 2025 molti sono stati gli interventi**, le osservazioni e le proposte di integrazione e modifica **del D.Lgs. n. 231/2001** oggetto di una specifica proposta di modifica di legge ordinaria (C. 2632), presentata in data 29 settembre 2025 ad iniziativa del deputato Morrone e sostenuta anche dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA).

Sul tema, lo scorso anno, hanno espresso la loro posizione anche **Confindustria**, con un proprio *Position Paper* del Marzo 2025 oltre che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la pubblicazione di un Documento a cura dell'**Osservatorio Nazionale D.Lgs. 231/2001**" nel mese di Giugno 2025.

La proposta di legge «*intende delineare un equilibrio tra certezza e prevedibilità del diritto, da una parte, ed efficienza e responsabilizzazione delle imprese, dall'altra*».

Tra le **modifiche più rilevanti** alla parte generale, di costruzione e gestione del Modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (MOG), **vi sono da evidenziare**:

- la **sostituzione della locuzione “amministrativa”** con quella ritenuta più neutra “*da reato*”, al fine di mettere in evidenza l’autonomia dell’illecito dell’ente rispetto al reato della persona fisica, da una parte, oltre che confermare la stretta connessione di dipendenza tra l’illecito e il reato presupposto, dall’altra;
- l'**esclusione delle ditte individuali**, precisando la natura collettiva degli enti. È prevista l’esclusione degli enti di piccole dimensioni che si basa su un doppio criterio:
 - **effettiva autonomia gestionale e organizzativa** (“*rapporto tra assetto amministrativo e controllo dell’ente*”);
 - **natura dimensionale** (“*criteri selettivi, già previsti nell’ordinamento, per le micro-imprese o per le imprese minori*”).

Al fine di prevenire fenomeni di “frammentazione societaria” a fini elusivi, la **società che esercita attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese non può mai essere considerata di piccole dimensioni**;



- l'estensione della giurisdizione italiana **agli enti con sede legale nell'Unione Europea o extra-UE** che operino in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica;
- l'introduzione di una **disciplina specifica per la responsabilità degli enti da reato colposo** (“*subordinando l'esistenza dell'interesse o vantaggio (criterio di imputazione oggettiva) a un'effettiva violazione di regole cautelari volta a conseguire un risparmio di spesa, un incremento produttivo o altro beneficio economico*”);
- l'estensione della **responsabilità all'ente controllante** per gli **illeciti commessi da soggetti riferibili agli enti controllati**, ogni volta che tali condotte **favoriscano o siano commesse nello specifico interesse o vantaggio dell'ente controllante** (“*responsabilità della holding non è un mero interesse di gruppo, ma deve trattarsi di una condotta finalizzata a soddisfare (o che si concretizzi in) un interesse o un vantaggio specifico della società che esercita la direzione e il coordinamento*”);
- l'introduzione di **una disciplina del criterio di imputazione soggettiva**. Viene meno la distinzione tra **reati commessi da soggetti apicali e quelli commessi dai soggetti a questi subordinati**, nonché si supera la presunzione di responsabilità per i reati commessi dai soggetti apicali. Vengono stabiliti **3 criteri di responsabilità**:
 - **mancata adozione ed attuazione del MOG** da parte dell'Organo dirigente;
 - **mancato affidamento all'Organismo di Vigilanza** (OdV) dei compiti di vigilanza;
 - omessa o **insufficiente vigilanza da parte dell'OdV**;
- una descrizione più tassativa del **modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale sistema tripartito** composto da una Parte Generale, una Speciale e da Protocolli Operativi con l'obbligo di istituzione di un Codice Etico strutturato, l'istituzione di canali interni di segnalazione, nonché il periodico aggiornamento del Modello;
- una **disciplina puntuale dell'OdV**: composizione, attribuzioni, rafforzamento del ruolo e assegnazione della responsabilità di garante del funzionamento **e dell'osservanza del MOG** “*con continuità operativa e poteri di iniziativa e controllo autonomi*”. Per le società di capitali, si stabilisce **l'incompatibilità delle funzioni di OdV** con quelle del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo di gestione, mentre per gli enti **con meno di trenta dipendenti è prevista una disciplina semplificata che autorizza la nomina di un organismo monocratico interno**;
- un **regime di semplificazione per gli enti di medie dimensioni**, che si estende anche alla parte organizzativa e di gestione, oltre che alla composizione dell'OdV. Tale sistema semplificato si fonda sui **principi di proporzionalità, semplificazione documentale, centralità del datore di lavoro** in materia di salute e sicurezza, nonché **partecipazione attiva dei lavoratori**, formazione obbligatoria e gestione delle emergenze.

Le modifiche alla parte sanzionatoria previste nella proposta di legge sono:

- la **previsione dell'esclusione della responsabilità dell'ente** quando l'illecito sia di «*particolare tenuità*» e sia punito unicamente con una sanzione pecuniaria con un minimo non superiore a 300 quote, purché l'ente abbia adottato, prima della commissione del fatto, il modello di organizzazione, gestione e controllo;



- **l'introduzione di un principio di coordinamento fra le diverse autorità competenti** a irrogare sanzioni nei confronti dell'ente, imponendo al giudice, al momento dell'individuazione e quantificazione della sanzione applicabile per l'illecito da reato, di **tenere conto delle eventuali misure punitive** (*lato sensu*) già applicate per lo stesso fatto.

La proposta di legge, infine, **ridisegna integralmente il sistema premiale del D.Lgs. n. 231/2001**, introducendo per la prima volta una **causa di non punibilità basata sulla cooperazione attiva** e sulla tempestiva eliminazione delle carenze organizzative.

Viene prevista la **non punibilità dell'ente**:

1. quando il **reato-presupposto si estingua o l'autore non sia punibile per cause oggettive**, a patto che l'ente abbia adottato un MOG e sanato le proprie lacune organizzative. Tali cause di non punibilità sono subordinate **all'obbligo di risarcimento integrale del danno** e alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca;
2. quando l'ente, pur essendo dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo non idoneo, **fornisca all'autorità giudiziaria elementi di prova decisivi per ricostruire il fatto** o individuare gli autori del reato e si adoperi per prevenire ulteriori conseguenze, purché tali condotte precedano la formale conoscenza del procedimento penale a suo carico o comunque **la conoscenza del procedimento a carico del soggetto autore del reato-presupposto**;
3. la non punibilità di cui al precedente punto elenco è condizionata **all'eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato**, imponendo di adottare e attuare efficacemente misure correttive idonee a ridurre il rischio di reati della stessa specie prima dell'apertura del dibattimento.



IN DIRETTA

Requisiti di accesso e cause ostative forfettari

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo and the text "EuroconferenceinPratica". To the right, there is promotional text: "Scopri la soluzione editoriale integrata con l'AI indispensabile per Professionisti e Aziende >>" followed by a small graphic of a person interacting with a digital interface.

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Collegamento RT-pos in cerca di certezze

di Alessandro Bonuzzi

OneDay Master

Fattura elettronica, “esterometro”, e-commerce

Scopri di più

Per tutti gli esercenti dotati di almeno un **registratore telematico** (RT), l'anno 2026 porta con sé un nuovo adempimento. Si tratta dell'obbligo di **collegare i RT con i pos presenti in negozio**.

Il [**provvedimento n. 424470/E/2025**](#) ha stabilito che:

- il collegamento RT-pos non è **fisico**;
- non è necessario **aggiornare** o sostituire i RT;
- il collegamento consiste in un **abbinamento** via *web* da effettuare all'interno dell'Area riservata del portare Fatture e corrispettivi dell'esercente attraverso una nuova funzionalità.

L'obbligo decorre dal **1° gennaio 2026**, tuttavia, lo stesso potrà essere operativo **solo nei primi giorni del mese di marzo 2026**, quando sarà rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate la **nuova funzionalità**. Da quella data si avranno **45 giorni** di tempo per **abbinare tutti i pos con i RT presenti**; invero, tale scadenza vale per i pos già disponibili nel mese di **gennaio 2026**. Per i pos a disposizione decorso il mese di gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal **sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del pos** ed entro l'ultimo giorno lavorativo di tale mese (quindi, per un pos disponibile dal 5 febbraio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile 2026 ed entro il 30 aprile 2026).

Ne deriva che il nuovo obbligo scatterà effettivamente al più presto verso la **metà del mese di aprile 2026**. Nel frattempo, l'esercente deve “limitarsi” a indicare nel documento commerciale la **corretta modalità di pagamento**: in **contanti o con strumento elettronico**. L'auspicio è che l'Agenzia delle Entrate intervenga anzitempo al fine di fornire gli opportuni **chiarimenti** ai molteplici dubbi che stanno emergendo in questo primo periodo di vigenza della disciplina, **ancorché di fatto sospesa**.

Tra le incertezze palesate dagli esercenti, ad esempio, vi è quella circa **l'obbligatorietà del collegamento con il RT anche per il pos utilizzato solo per incassare vendite certificate con fattura** e non con documento commerciale. Al riguardo, si deve rilevare che sulla base delle



disposizioni ad oggi conosciute l'obbligo di abbinamento parrebbe valere per **tutti i pos** utilizzati per il **pagamento dei corrispettivi** e quindi anche per i pos utilizzati **solo o anche per l'incasso di corrispettivi da fatture** e, pertanto, non soggetti all'obbligo di registrazione e trasmissione a mezzo del RT.

Un altro dubbio sul tema espresso specificamente dalle **farmacie** riguarda l'incasso mensile della **distinta** dell'autorità sanitaria locale. Siccome l'accredito della somma avviene generalmente a **mezzo bonifico**, la corretta modalità di pagamento da indicare nel documento commerciale **dovrebbe essere con strumento elettronico**. Peraltro, il gestionale di alcune farmacie propone come **modalità di pagamento alternative "pos" e "pagamento elettronico"**; in tal caso, a maggior ragione, si dovrebbe ritenere corretta la **modalità "pagamento elettronico"**.

In merito alla **modalità di pagamento**, occorre poi considerare la decorrenza dell'aspetto **sanzionario**. L'[art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015](#), prevede che dal 1° gennaio 2026 debbano essere memorizzati e trasmessi **unitamente ai dati dei corrispettivi** anche i dati dei **pagamenti elettronici**. Pertanto, fin dall'inizio del 2026, vige l'obbligo di rilevare e inviare i dati di pagamento elettronico, con la conseguenza che anche l'omissione o l'errata trasmissione di tali dati è **punita con la sanzione amministrativa** pari a **100 euro** per ciascuna violazione che non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, entro un massimo di 1.000 euro mensili.

In altri termini, sulla base del nuovo quadro normativo, la **non corretta indicazione della modalità di pagamento** (contanti anziché pos) rappresenterebbe una **violazione sanzionabile già dal 1° gennaio 2026**, perfino laddove l'errore sia dovuto a un cambio di volontà del cliente (interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). Nelle ipotesi in cui sia tempestivamente riscontrata la **non corretta indicazione del mezzo di pagamento utilizzato** è possibile procedere all'**annullamento** del documento commerciale con **l'indicazione errata della modalità di pagamento**.